

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2274 DEL 26/08/2026

Proposta n. 2368 del 25/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA:

Il Direttore: Dott.ssa Luciana Pinna

OGGETTO: Asl n. 5 di Oristano – Trattenimento in servizio medici di medicina generale convenzionati ai sensi del D.L. n. 25/2025 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2025 e ss.mm.ii introdotte dal D.L. 19 febbraio 2026 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026 n. 50. - Presa d'atto dell'autorizzazione dell'istanza del Dott. Pinna Antonio.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Mele	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Luciana Pinna	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI ☐

NO ☒

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistemica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11/08/2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 15 gennaio 2026;

VISTI

- l’art. 4, comma 9 octiesdecies del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, il quale testualmente prevede che *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31/12/2026 posso trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, di cui al Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”*;
- l’art. 12 – quater c. 1 della L. n. 69 del 9 maggio 2025, di conversione con modificazioni del D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, il quale dispone che: *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di*

offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

- la norma transitoria n. 5 dell'ACN 2026 la quale prevede, che in assenza di personale medico convenzionato collocabile, l'Azienda titolare del rapporto convenzionale può accettare la richiesta del medico interessato che entro 180 (centottanta) giorni antecedenti al compimento del settantesimo anno d'età inoltra, via PEC, apposita istanza di trattenimento in servizio;
- il D.L 19 febbraio 2026 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026 n. 50 nel quale si stabilisce che *"per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore";*

RICHIAMATA la nota RAS n. 7949 del 17/03/2023 avente ad oggetto l'art 4, c. 9-octiesdecies del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. n. 14 del 24 febbraio 2023 – indirizzi applicativi”;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale ARES n. 2217 del 28/08/2024 è stato preso atto dell'autorizzazione al trattenimento in servizio come previsto dall'art 4 c. 9 octiesdecies del D.L. 198/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023 e recepita dalla norma transitoria n. 5 dell'ACN 2026, del Dott. Pinna Antonio, titolare di Assistenza Primaria a ciclo di scelta presso l'ambito 3.1 del Distretto di Ales - Terralba;

PRESO ATTO che in data 27/07/2026 con nota acquisita al protocollo PG/2026/0042925, il dott Pinna Antonio ha richiesto il trattenimento in servizio fino al compimento del settantatreesimo anno di età in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza;

PRESO ATTO che la ASL Oristano ha comunicato in data 24/08/2026 con nota acquisita al protocollo PG/2026/44907, il rilascio del nulla osta alla proroga al trattenimento in servizio del dott. Pinna Antonio così come previsto *all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 modificato* dal D.L 19 febbraio 2026 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026 n. 50,

DETERMINA

Verificata la regolarità della procedura

DI PRENDERE ATTO in nome e per conto della ASL n. 5 di Oristano della proroga al trattenimento in servizio, secondo le procedure previste dall'ACN di settore vigente, del dott. Pinna Antonio titolare di incarico di assistenza primaria a ciclo di scelta, ai sensi di quanto stabilito *all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 modificato* dal D.L 19 febbraio 2026 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026 n. 50

DI DARE ATTO che il Dott. Pinna Antonio potrà, in deroga alle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, proseguire l'incarico convenzionale presso la ASL Oristano fino al compimento del settantatreesimo di età e comunque entro il 31 dicembre 2027 o la data di entrata in vigore della riforma del settore.

DI DARE ATTO altresì che la permanenza in servizio del medico potrà essere consentita fino all'inserimento di titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della reiterazione delle procedure di assegnazione ed in caso di permanente assenza di medici titolari, fermo restando il limite massimo del compimento del settantatreesimo anno d'età.

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla direzione generale della ASL di Oristano titolare del rapporto convenzionale, alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA

Dott.ssa Luciana Pinna

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 26/08/2026 al 10/09/2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
